



Regolamento Assembleare ed Elettorale

Federazione dei Corpi Bandistici Provincia di Trento
APS

Lavis, 01 febbraio 2025

Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea degli Associati di data 01 febbraio 2025

Indice sommario:

CAPITOLO I Disposizioni preliminari (art. 1)

Sezione I Regolamento assembleare

CAPITOLO II Costituzione dell'Assemblea (artt. da 2 a 8)

CAPITOLO III Discussione (artt. da 9 a 16)

Sezione II Disposizioni comuni

CAPITOLO IV Votazioni (artt. da 17 a 21)

Sezione III Regolamento elettorale

CAPITOLO V Modalità di candidatura ed espressione del voto (art. da 22 a 27)

CAPITOLO VI Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori (art. da 28 a 29)

Sezione IV Disposizioni finali e transitorie

CAPITOLO VII Disposizioni finali e transitorie (artt. da 30 a 33)

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, con sede nel Comune di Trento.

SEZIONE I – REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO II

Costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

L'Assemblea degli associati è convocata con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto. L'avviso di convocazione è anche affisso in modo visibile nella sede sociale.

L'adunanza dell'Assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nell'ambito della Provincia di Trento.

Possono accedere all'Assemblea soltanto le persone individuate dall'art. 13 dello statuto, previa verifica dell'identità e della legittimazione da parte del personale della Federazione, che altresì consegnerà agli ammessi apposito contrassegno identificativo.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea viene dichiarata aperta verificandone i quorum:

- per l'Assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 dello Statuto;
- per l'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 2 e 3 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti, delle deleghe rilasciate dagli associati e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della Federazione preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dagli Associati partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione scritta del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 4

All'Assemblea possono intervenire con diritto di voto gli Associati, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero a mezzo di altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 dello Statuto. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, le persone invitate dal Consiglio Direttivo della Federazione ed il personale della Federazione, a cui viene preventivamente richiesto dal Presidente della Federazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari e che deve essere munito di contrassegno di riconoscimento.

Articolo 5

L'Associato può farsi rappresentare per delega secondo le modalità previste dall'articolo 13 dello Statuto.

Le deleghe degli Associati impossibilitati ad intervenire devono essere redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto, utilizzando gli appositi moduli a tal fine forniti dalla Federazione, che devono essere presentati prima dell'inizio dell'assemblea agli addetti alla verifica dei poteri.

Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità e ne dispone la conservazione agli atti.

Al Presidente dell'Assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla verifica dei poteri. Il Presidente dell'Assemblea decide in merito al ricorso.

Articolo 6

Non appena sono raggiunti i quorum previsti dall'art. 14, comma 2, ovvero dall'art.15 commi 2 e 3 dello Statuto, ivi computando le deleghe validamente presentate, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

Articolo 7

Il Presidente dell'Assemblea, nominato in base all'articolo 13, comma 6 dello Statuto, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento.

Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea.

Il Presidente propone all'Assemblea, ove necessario, la nomina di due o più scrutatori.

Articolo 8

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; in detto ultimo caso, al momento del rinvio fissa altresì il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori, che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III

Discussione

Articolo 9

Il Presidente dell'Assemblea e/o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato su richiesta del Presidente dell'Assemblea e con l'approvazione a maggioranza dell'Assemblea.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.

Ogni Associato ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente dell'Assemblea, che stabilisce l'ordine degli interventi.

Articolo 11

Il Presidente della Federazione e/o, su suo invito, gli amministratori, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero una volta esauriti tutti gli interventi su ogni argomento all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 12

Ciascun Associato ha la possibilità di un solo intervento, della durata massima di 5 minuti, su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di durata massima 2 minuti.

Articolo 13

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea di stabilire un periodo di tempo diverso da quello definito dal precedente art. 12 per gli interventi degli Associati, nonché può consentire ulteriori interventi oltre quello previsto. In prossimità della scadenza del periodo di tempo stabilito, il Presidente dell'Assemblea invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente dell'Assemblea, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del presente regolamento.

Articolo 14

Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora l'Associato parli senza averne facoltà o continui a parlare anche se terminato il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui l'Associato pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose;
- d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine.

Il Presidente dell'Assemblea, qualora ritenga ne sussistano motivate ragioni, può disporre brevi sospensioni della seduta.

Articolo 15

Qualora uno o più Associati impediscano ad altri di discutere, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso l'Associato può appellarsi all'Assemblea, che delibera a maggioranza.

Articolo 16

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Associato potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPITOLO IV

Votazioni

Articolo 17

Le regole di voto sono disposte dall'art. 16 dello Statuto.

Prima di dare inizio alle votazioni il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 15 del presente regolamento. I provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 18

Il Presidente dell'Assemblea può disporre, anche su richiesta di almeno un membro dell'Assemblea, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dagli Associati, e non ritirate, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Articolo 19

Per le votazioni in Assemblea generalmente si procede con voto palese. Nei casi di cui all'art 16, comma 3 dello Statuto si procede a scrutinio segreto. L'Associato interessato può far risultare dal verbale la propria dichiarazione di voto.

Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 20

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso Presidente comunicato ed illustrato all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal Presidente all'Assemblea.

Articolo 21

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del Presidente dell'Assemblea o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente rammenta all'Assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente, negativamente o astenendosi all'appello e la risposta affermativa, negativa o di astensione viene contemporaneamente annotata.

SEZIONE III – REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO V

Modalità di candidatura ed espressione del voto

Articolo 22

In conformità all'articolo 17 dello Statuto, che prevede la possibilità di meglio specificare le modalità e i termini delle elezioni del Consiglio Direttivo attraverso un "Regolamento assembleare ed elettorale", si stabilisce quanto segue.

La Federazione promuove una composizione articolata del Consiglio Direttivo che rappresenti tutta la base sociale, considerando anche la distribuzione geografica degli associati nella Provincia Autonoma di Trento.

Possono candidarsi per l'elezione del Consiglio Direttivo i Presidenti degli Associati in regola con il versamento della quota associativa o i soci maggiorenni degli stessi, come risultanti alla Federazione alla data dell'assemblea. Ad ogni associato è permessa una sola candidatura.

Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II – Disposizioni comuni.

Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto della consuetudine vigente presso la Federazione, raccomanda all'Assemblea l'elezione alle cariche sociali di candidati in rappresentanza degli otto comprensori bandistici (1).

1 I comprensori bandistici sono i seguenti:

Zona Valle dei Laghi comprende il Corpo Bandistico di Calavino APS, la Banda "Valletta dei Liberi Falchi" di Campi di Riva APS, la Banda Sociale di Cavedine APS, la Banda Sociale di Dro-Ceniga APS, la Banda Sociale di Pietramurata APS, il Corpo Bandistico di Riva del Garda, la Fanfara ANA di Riva del Garda, il Corpo Bandistico di Valle di Ledro APS, il Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano APS;

Zona Val di Non e Sole, comprende il Gruppo Bandistico Clesiano di Cles APS, il Corpo Bandistico di Coredo APS, il Corpo Bandistico "Sasso Rosso" di Dimaro APS, Musicanti Nonesi - Banda dei Comuni della Bassa Val di Non APS, il Corpo Bandistico di Fondo APS, il Gruppo Strumentale di Malè APS, la Banda Sociale di Mezzana, il Corpo Bandistico di Ossana Vermiglio APS, il Corpo Bandistico "Terza Sponda" di Revò APS, il Corpo Bandistico del Comune di Romeno APS, la Banda Comunale di Tuenno APS, il Corpo Bandistico di Val di Pejo APS;

Zona Basso Trentino, comprende la Banda Sociale di Ala APS, la Banda Musicale Folkloristica di Folgaria APS, il Corpo Bandistico "Don G. Pederzini" di Lizzana APS, la Banda Sociale di Mori Brentonico APS, la Banda Musicale "G. e F. Fontana" di Pomarolo APS, la Musica Cittadina "R. Zandonai" di Rovereto APS, il Corpo Musicale "S. Cecilia" di Volano APS;

Zona Fiemme e Fassa comprende la Banda Musicale Alta Val di Fassa APS, la Banda Sociale di Cavalese APS, la Banda Comunale di Moena, la Banda Sociale di Molina di Fiemme APS, il Corpo Bandistico "Musega de Poza" di Pozza di Fassa, la Banda Civica "Ettore Bernardi" di Predazzo, la Banda Sociale "Erminio Deflorian" di Tesero APS, la Banda Musicale Folkloristica di Vigo di Fassa APS, la Banda Comunale di Ziano APS;

Zona Trento comprende il Corpo Bandistico di Albiano APS, la Banda Sociale di Aldeno APS, la Fanfara Alpina di Cembra APS, la Banda "S. Valentino" di Faver APS, il Corpo Musicale di Gardolo APS, il Corpo Bandistico di Mattarello APS, il Corpo Musicale Città di Trento APS, la Banda Sociale "Piccola Primavera" di Verla di Giovo APS, il Corpo Musicale di Vigo Cortesano APS;

Zona Valle dell'Adige comprende il Corpo Bandistico dell'Altipiano di Andalo APS, la Banda Musicale di Faedo, il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis APS, la Banda Sociale di Lavis APS, la Banda Musicale di Mezzocorona APS, la Banda Cittadina di Mezzolombardo APS, "The River Boys" di Mezzolombardo APS, The Nautilus Band di Nave San Rocco APS, il Corpo Bandistico "F. Pizzini" di Roverè della Luna, la Banda Sociale di Zambana APS.

Zona Valli Giudicarie comprende la Banda Intercomunale del Bleggio APS, la Banda Comunale di Caderzone APS, la Banda Musicale "S. Giorgio" di Castel Condino APS, la Banda Sociale di Cimego, il Corpo Musicale "G. Verdi" di Condino APS, la Banda Musicale di Pieve di Bono APS, la Fanfara A.N.A. di Pieve di Bono APS, la Banda Comunale di Pinzolo, il Corpo Musicale "PrasBand" di Praso, la Banda Sociale di Ragoli, la Banda Sociale di Roncone APS, la Banda Musicale di San Lorenzo e Dorsino APS, la Banda Sociale di Storo APS, la Banda Sociale di Tione, la Banda degli Studenti Giudicariesi di Tione, il Corpo Musicale di Vigo – Darè APS.

Zona Valsugana, comprende il Gruppo Bandistico Folk di Baselga di Pinè APS, la Banda Civica di Borgo Valsugana APS, il Corpo Bandistico di Caldonazzo APS, la Banda Sociale Folkloristica Castello Tesino APS, la Banda Sociale di Civezzano APS, il Corpo Musicale Folkloristico di Fiera di Primiero APS, la Banda Cittadina di Levico Terme APS, la Banda Sociale di Pergine Valsugana APS, la Banda Sociale di Pieve Tesino APS, la Banda Civica Lagorai di Strigno APS, la Banda Folkloristica di Telve APS, il Corpo Musicale "S. Giorgio" di Vigolo Vattaro APS.

Articolo 23

Al fine di favorire l'elezione di candidati al Consiglio Direttivo in rappresentanza degli otto comprensori bandistici, ogni tre anni dovranno essere convocate, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale elettiva, le pre-assemblee di zona che si svolgeranno presso i singoli otto comprensori bandistici, nel corso delle quali saranno raccolte le proposte di candidatura al Consiglio Direttivo con votazione segreta o, su richiesta maggioritaria, con semplice votazione per alzata di mano con prova e controprova. In tale sede potranno essere raccolte anche eventuali proposte alla candidatura di Presidente, nonché alle candidature di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale, che devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

A dette pre-assemblee parteciperà di diritto una rappresentanza del Consiglio Direttivo in carica, composta dal Presidente o suo delegato e da almeno un componente del Consiglio direttivo.

Ad ogni Associato del singolo comprensorio sarà inviata regolare convocazione. Le pre-assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le proposte di candidatura al Consiglio Direttivo emerse con il maggior voto di preferenza, una per ogni comprensorio bandistico, verranno acquisite dal Consiglio Direttivo ancora in carica, che avrà cura di porle in una lista di 8 (otto) candidati, ciascuno in rappresentanza del relativo comprensorio bandistico, da presentare all'Assemblea generale elettiva. I candidati nel corso dell'Assemblea elettiva potranno illustrare il proprio programma.

Articolo 24

Le proposte di candidatura alla carica di Presidente, di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore legale, nonché di candidatura singola per il Consiglio Direttivo allorché il candidato non fosse presente alla pre-assemblea convocata nel rispettivo comprensorio, dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, che ne darà conto sul sito internet della Federazione, a far data dalla convocazione dell'assemblea elettiva.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Federazione e riporta la dichiarazione sottoscritta dal candidato di possedere i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. Le proposte di candidatura alle cariche di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore legale dovranno essere accompagnate da una proposta economica di incarico.

Il Consiglio Direttivo accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Nella sala ove si svolge l'Assemblea elettiva sarà esposta a cura del Consiglio in carica una tabella ben visibile con l'elenco della o delle liste (numerata progressivamente, assegnando il numero 1 alla lista di cui all'articolo 23) e dei nominativi singoli proposti prima dell'Assemblea. Eventuali altre liste o nominativi proposti in Assemblea saranno iscritti a seguire.

In tutte le liste i nominativi proposti saranno elencati in ordine alfabetico.

Articolo 25

Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Federazione secondo un modello uniforme. Nell'elezioni alle cariche sociali si utilizzano schede separate per le diverse cariche; tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni.

Per l'elezione delle cariche sociali l'Associato può esprimere il proprio voto in ogni momento dei lavori Assembleari e comunque entro il termine fissato per la votazione.

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'Assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo in carica, raccolte le proposte di candidatura di cui all'articolo 23 e 24 del presente regolamento, predisporrà le schede per le votazioni nel seguente modo:

- una scheda riportante le candidature alla carica di Presidente;
- una scheda con l'indicazione della lista o liste di candidati presentate per la carica di componente del Consiglio Direttivo, individuate con il numero riportato sulla tabella esposta in sala, oltre ad otto linee senza nominativo per l'attribuzione del voto a candidati singoli;
- una scheda riportante le candidature per il componente dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale.

Articolo 27

Per l'elezione del Consiglio Direttivo è consentito esprimere il voto per la lista o, in alternativa, per i singoli candidati fino ad un numero massimo di 8 preferenze, scelte anche tra liste diverse.

Il voto dato alla lista equivale all'espressione della preferenza per tutti i candidati della lista.

La votazione sia per una lista che per singoli candidati rende la scheda nulla. Analogamente, qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito, la scheda è nulla.

Effettuata la votazione vengono conteggiati i voti attribuiti ai singoli candidati, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Al termine dello scrutinio risultano eletti gli 8 candidati con il numero maggiore di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano.

L'elezione del Presidente avviene sulla base di una lista di candidati tramite indicazione su apposita scheda di una sola preferenza a pena di nullità della scheda.

L'elezione del componente dell'Organo di Controllo e del Revisore legale avviene sulla base di una lista di candidati tramite indicazione su apposita scheda di una sola preferenza a pena di nullità della scheda.

Con riferimento agli artt. 19 e 21 dello Statuto si dispone che il Vicepresidente della Federazione venga proposto dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo dei comprensori bandistici diversi da quello di provenienza del Presidente.

Qualora nel corso del mandato si rendesse necessario sostituire uno o più membri del Consiglio Direttivo, si applicherà quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto. In caso di assenza di "non eletti", verrà convocata l'assemblea del comprensorio interessato per l'elezione di un nuovo membro secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento, da poi sottoporre all'assemblea per la relativa nomina.

CAPITOLO VI

Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori

Articolo 28

I candidati per l'elezione a Presidente, a componente del Consiglio Direttivo, a componente dell'Organo di Controllo ed a Revisore legale dovranno possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 17 dello Statuto e dalla legge.

Articolo 29

Ultimate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea proclama i risultati. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Se l'Assemblea è ancora aperta il Presidente invita coloro che tra gli eletti risultano presenti a dichiarare l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dallo Statuto e dalla legge e ad accettare la carica.

Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiarare di non accettare la carica durante l'Assemblea o entro i trenta giorni successivi alla stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina in caso di assenza in Assemblea, si considera nominato il primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati possono avvenire anche dopo la chiusura dell'Assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo neoeletto procede all'assegnazione della Rappresentanza di zona, attribuendo tale delega a ciascun consigliere in relazione agli otto comprensori bandistici.

Il Rappresentante di zona funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo e gli associati del singolo comprensorio, provvedendo in particolare:

- a portare all'attenzione del Consiglio Direttivo le istanze, le proposte o le problematiche emerse nella propria zona comprensoriale;
- ad informare gli associati della propria zona comprensoriale in merito a talune decisioni di particolare interesse assunte dal Consiglio Direttivo;
- a convocare, ove lo ritiene necessario e in ogni caso ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, le assemblee di zona; salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente regolamento, dette assemblee devono essere dallo stesso presiedute ed il relativo verbale deve essere trasmesso tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Il presente regolamento può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Articolo 32

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme statutarie e di legge riguardanti l'Assemblea della Associazione.

Articolo 33

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima Assemblea successiva all'approvazione dello stesso.

Trento,